



# Autorità Portuale di Venezia

## ORDINANZA N. 79 DEL 15 LUGLIO 1999

**Festività del Redentore - disciplina utilizzo beni demaniali in concessione lungo il canale della Giudecca ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica.**

### IL PRESIDENTE

**Vista** l'Ordinanza n. 58 del 16.7.1998;

**Ritenuto** necessario ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica individuare per la festività del Redentore i limiti di utilizzo delle terrazze e di altri manufatti mantenuti in concessione nel canale della Giudecca;

**Vista** la documentazione tecnica agli atti presentata dai singoli concessionari;

**Vista** la Legge 28.1.1994 n. 84 e sue successive integrazioni e modificazioni ed in particolare gli artt. 6 comma i lettera a, ed 8 comma 3 lettera h,

### ORDINA

**ART.1** In occasione della imminente festività del Redentore (a partire dalla data della presente Ordinanza) è fatto obbligo ai sotto notati concessionari di utilizzare le terrazze in concessione lungo il canale della Giudecca secondo le caratteristiche di consistenza strutturale a fianco di ciascun manufatto indicate:

- ◆ **Pensione La Calcina** (anagrafico n. 780) terrazza di mq 150. È consentito l'accesso di **150** persone.
- ◆ **Pizzeria Ristorante "Alle Zattere" S.n.c.** (anagrafico n. 795) terrazza di mq 111. È consentito l'accesso di **70** persone.
- ◆ **Ristorante Pizzeria "Gianni" S.n.c.** (anagrafico n. 928) terrazza di mq 56 È consentito l'accesso di **50** persone
- ◆ **Gelateria NICO MRC S.n.c.** (anagrafico n. 922) terrazza di mq 164. È consentito l'accesso di **150** persone.
- ◆ **Ristorante Piccolo Martini S.r.l. - Sole e Luna -** (anagrafico n. 922) terrazza di mq 119. È consentito l'accesso di **40** persone



# *Autorità Portuale di Venezia*

Tali limiti dovranno essere rispettati anche successivamente a tale data sino alla effettuazione dei necessari interventi di manutenzione da effettuarsi previa autorizzazione dell'Autorità Portuale.

Tutte le passerelle e le altre terrazze o pontili sprovvisti parzialmente o totalmente di parapetti non sono agibili.

I pontili dell'A.C.T.V. siti su entrambe le sponde del canale della Giudecca saranno agibili se l'accesso sarà disciplinato da personale della stessa Azienda.

**ART. 2** Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**ART. 3** I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno derivante dall'inosservanza delle disposizioni con la presente impartite.

**ART. 4** E' fatto obbligo ai soggetti concessionari specificamente menzionati all'art.1 di esporre al pubblico nell'ambito del proprio esercizio commerciale la presente Ordinanza.

IL PRESIDENTE  
Claudio Boniciolli